

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. III — 13 febbraio 1998 n. 1550 — *Pres. Sommella* — *Est. Manzo* — *P.M. Schirò* (concl. conf.) — Laboratorio Odontotecnico Brusoni s.n.c. (avv. Lemme, Bozzi, Luly) c. Credito emiliano s.p.a. (avv. Mastrandea, Orestano) e A. Brusoni.

(Cassa App. Milano 11 aprile 1995).

[7980/924] Società di persone - Società in nome collettivo - Rappresentanza della società - Amministratore - Potere di rappresentanza ex art. 2298 c.c. - Distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione - Rilevanza - Esclusione.

(C.c., art. 2298).

[7980/924] Società di persone - Società in nome collettivo - Rappresentanza della società - Amministratore - Poteri limitati all'ordinaria amministrazione - Cessione del diritto di riscatto del bene oggetto di leasing - Atto di ordinaria amministrazione - Configurabilità - Esclusione.

(C.c., art. 2298).

A norma dell'art. 2298, comma 1, c.c. l'amministratore della società in nome collettivo può compiere tutti gli atti che si pongono come mezzo al fine del raggiungimento dello scopo sociale e, quindi, in primo luogo quei negozi che attuano essi stessi l'attività imprenditoriale costituente l'oggetto della società. Il potere di rappresentanza si estende a tutti quegli atti che ineriscono all'oggetto sociale, senza necessità di distinguere in questo ambito atti di ordinaria e atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, con la conseguenza che anche un'alienazione dei beni potrebbe ritenersi, con riferimento all'oggetto sociale, rientrare tra i poteri dell'amministratore (1).

In tema di poteri di rappresentanza dell'amministratore della società in nome collettivo, se può astrattamente ritenersi che costituisca atto di ordinaria amministrazione e, comunque, coerente con l'oggetto societario il mancato esercizio, in sé considerato, della cosiddetta facoltà di compera del bene oggetto del contratto di leasing, trattandosi di scelta negoziale già presente nell'originario schema contrattuale e, comunque, afferente a beni strumentali dell'impresa, altrettanto non può dirsi della cessione del riscatto del bene e della rinuncia implicita alla restituzione della cauzione previsti nel contratto di leasing (2).

(Massime ufficiali).

(*Omissis*). — La società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2298 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, anche in relazione agli art. 1406, 1326 e 1328 c.c. Articola quindi tale doglianza in due specifici motivi, con i quali lamenta l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere: a) che la cessione gratuita della facoltà di riscatto prevista in un contratto di locazione finanziaria costituisca atto di ordinaria amministrazione; b) che l'Istituto Lombardo del Leasing s.p.a. abbia legittimamente trasferito la proprietà dell'autovettura al Brusoni.

I due motivi, che appaiono fondati, vanno congiuntamente trattati, riguardando aspetti conseguenti della complessiva doglianza.

L'art. 2298, comma 1, c.c., nel disciplinare la rappresentanza della società in nome collettivo, dispone che « l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo e dalla procura... ».

La disposizione sta a significare che l'amministratore può compiere tutti gli atti che « si pongono come mezzo al fine per il raggiungimento dello scopo sociale, e quindi, in primo luogo quei negozi che attuano essi stessi l'attività imprenditoriale costituente l'oggetto della società » (Cass. 9 novembre 1994 n. 9296).

Nelle società in nome collettivo, dunque, il potere di rappresentanza si estende a tutti quegli atti che ineriscono all'oggetto sociale, senza necessità di distinguere in questo ambito tra atti di ordinaria amministrazione ed atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; con la conseguenza che anche un'alienazione di beni sociali potrebbe ritenersi, con riferimento all'oggetto sociale, ricompresa tra i poteri dell'amministratore. Limitazioni al potere di rappresentanza possono poi, come si è detto, essere espressamente previste: è ciò che

incontestabilmente è avvenuto nel caso di specie in cui erano riservati (al momento dell'atto in questione) alla firma dei tre amministratori, secondo il modello dell'amministrazione congiuntiva, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Tale essendo il principio di diritto applicabile, può passarsi all'esame delle specifiche doglianze. La Corte territoriale è partita proprio dal principio di diritto sopra affermato, da un lato considerando influente il carattere dispositivo o meno dell'atto, ai fini della distinzione tra atti rientranti e atti accedenti l'ordinaria amministrazione, dall'altro, invece, ritenendo rilevante l'inerenza dell'atto alla normale attività di gestione della società, dall'altro ancora, infine, non mancando di dare conto della limitazione al potere di rappresentanza per ciò che concerneva gli atti di straordinaria amministrazione.

Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto che l'esercizio o meno della facoltà c.d. di compera « si risolveva in una determinazione conclusiva fin dall'inizio contemplata nell'articolazione testuale della fattispecie negoziale, onde si trattava non altro che di attuare compiutamente una volontà dell'ente societario predeterminata nei suoi elementi costitutivi e negli effetti: dunque mediante un atto senz'altro da qualificarsi in termini di ordinaria amministrazione soltanto ». Ha poi considerato, separatamente, la peculiarità del fatto che l'amministratore si era avvalso della facoltà di riscatto per esercitarla in favore di sé medesimo, cioè di un soggetto diverso dalla società contraente, pervenendo peraltro alla conclusione che trattavasi di « un atto in sé non espressamente previsto nel contratto ma non incompatibile comunque a priori con il suo tenore ». Concludeva dunque la Corte territoriale nel senso che il comportamento dell'Istituto Lombardo del Leasing s.p.a. non era tale da apparire idoneo a fondare una valutazione di inadempimento.

Da quanto sopra riportato appare evidente che la Corte di merito ha falsamente ed in modo non conseguente applicato il principio di diritto dalla stessa affermato. Ha infatti artificiosamente scisso l'unitaria fattispecie consistita nella cessione da parte dell'amministratore della società ad un terzo della c.d. facoltà di compera, in due segmenti: il rifiuto di esercitare la facoltà di riscatto del bene oggetto del contratto di *leasing* e la cessione di tale facoltà ad un terzo.

Ora, se può astrattamente ritenersi che costituisca atto di ordinaria amministrazione e, comunque, atto coerente con l'oggetto societario il mancato esercizio, in sé considerato, della c.d. facoltà di compera del bene oggetto del contratto di *leasing*, trattandosi di scelta negoziale già presente nell'originario schema contrattuale e, comunque, afferente a beni strumentali all'esercizio dell'impresa, altrettanto non può dirsi della cessione del diritto di riscatto e della rinuncia (implicita) alla restituzione della cauzione prevista nel contratto.

Questi ultimi sono indubbiamente atti che eccedono l'ordinaria amministrazione e sono, comunque, per definizione estranei alla normale attività della società, in quanto senza che evidenzino una logica di gestione dell'attività di impresa e di realizzazione dell'oggetto sociale, tendono ad incidere, senza contropartita, sul patrimonio sociale.

In conclusione, non par dubbio che l'atto in questione sia (nel complesso degli effetti che lo stesso produce) da considerare di straordinaria amministrazione.

Ciò acclarato, emerge chiaro l'inadempimento della società di *leasing* se si considera: che non è discusso che la stessa al momento del trasferimento del bene al Brusoni fosse a conoscenza della limitazione dei poteri in ordine agli atti di straordinaria amministrazione; che il contratto di *leasing* prevedeva l'obbligo di trasferire il bene al contraente e, dunque, alla società; che quest'ultima, a mezzo di due soci amministratori, aveva comunicato l'intenzione di esercitare il riscatto.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va conseguentemente cassata.

La società ricorrente ha richiesto di cassare l'impugnata sentenza e di pronunziare nel merito a norma dell'art. 384, comma 1, c.p.c., confermando la sentenza di primo grado che era stata riformata in appello.

L'art. 384, comma 1, impone la decisione nel merito « qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ». Nell'interpretare tale disposizione occorre muovere dalla considerazione che la decisione nel merito interviene in sede di giurisdizione di legittimità ed è collegata unicamente alla cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Da ciò emerge chiaro che l'intenzione del legislatore non è stata quella di aprire la via a sconfinamenti nel giudizio di fatto da parte della Corte di cassazione. L'intento è stato

unicamente quello di evitare una scontata e, dunque, inutile attività giurisdizionale in tutti quei casi nei quali la Corte potesse fare applicazione dell'enunciato principio di diritto sulla base dei medesimi accertamenti e apprezzamenti che avevano costituito il presupposto del giudizio di diritto errato. Nel caso di specie è stato richiesto di confermare la sentenza del tribunale con la quale il convenuto era stato condannato a risarcire il danno, liquidato con valutazione equitativa. Trattasi di ipotesi estranea alla fattispecie prevista dall'art. 384, comma 1, sia perché la valutazione equitativa del danno spetta per definizione al giudice di merito, sia considerato che il profilo del danno e della sua liquidazione non ha costituito oggetto della decisione impugnata con ricorso per Cassazione e, conseguentemente, la pronunzia nel merito nel caso di specie non consisterebbe in un'attuazione del principio di diritto affermato, ma si porrebbe come questione ulteriore rispetto ad esso (v. Cass. 25 marzo 1996 n. 2629).

In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano (così come peraltro richiesto in via subordinata dalla stessa ricorrente), che provvederà anche sulle spese di questa fase. (*Omissis*)

(1-2) [7980/924] Riscatto del bene oggetto di *leasing* e poteri *ex art. 2298 c.c. dell'amministratore di una società in nome collettivo*.

L'art. 2298 c.c. stabilisce che l'amministratore della società in nome collettivo che ha la rappresentanza della società « può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo e dalla procura », ed aggiunge altresì che « le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza » (1).

Come è stato osservato, secondo il modello legale sia il potere di gestione che il potere di rappresentanza si estendono a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, senza distinzione alcuna fra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, salva però sempre la possibilità di una diversa regolamentazione da parte dell'atto costitutivo, che così può limitare il potere di rappresentanza del singolo amministratore (prevedendo ad esempio la firma disgiunta per gli atti che non superano un determinato importo o per quelli di « ordinaria amministrazione », o, meglio, di ordinaria gestione; e la firma congiunta per quelli di ammontare superiore o eccedenti la normale gestione) (2). E nella suddetta regola generale, attributiva all'organo amministrativo di poteri di gestione e rappresentanza, si è trovato conforto per sostenere la tesi secondo cui gli amministratori di società personali più che mandatari devono considerarsi titolari di una sfera di competenza organica, come è dimostrato soprattutto dalla circostanza che essi risultano sottratti alle direttive ed alla legittimazione concorrente dei soci non amministratori (3).

Sotto altro versante si è evidenziato che l'oggetto sociale mentre costituisce limite al potere di rappresentanza dell'amministratore — limite senz'altro opponibile ai terzi, a prescindere da qualsiasi pubblicità — non riduce affatto l'ambito operativo della società, per cui nulla vieta che la società stessa ratifichi l'atto dell'amministratore anche quando quest'ultimo ecceda dai suoi poteri (4). Il potere di rappresentanza, comunque, viene meno nel caso in cui il rappresentante si ponga in conflitto di interessi con la società, dovendosi considerare estraneo all'oggetto sociale ogni impegno assunto, con abuso della ragione sociale, non nell'interesse dell'intera collettività dei soci ma in quello proprio dell'amministratore (5).

(1) Sui poteri degli amministratori della società in nome collettivo vedi per tutti in dottrina: FERRARA jr.-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano 1996, 353-354; DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino 1995, 184-185.

(2) Cfr. al riguardo tra gli altri: CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, Torino 1990, 94.

(3) Cfr. sul punto: GUERRERA, *Società in nome collettivo*, in *Encicl. dir.*, XLII, Milano 1990, 951, cui *adde*, sul fondamento legale del potere di amministrare e sulla giustificazione dell'autonomia degli amministratori, GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. CICU e F. MESSINEO, XXVIII, Milano 1982, 213 ss. e 222 ss.

(4) Così FERRI, *Delle società*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma 1981, 405 e nota 4.

(5) Per simile affermazione vedi ancora: FERRI, *op. cit.*, 406 e nota 5, il quale ritiene applicabile a siffatta ipotesi di conflitto di interessi non il disposto dell'art. 2391 c.c. ma l'art. 1394

Anche in giurisprudenza è stato affermato che gli atti per i quali sussiste il potere rappresentativo dell'amministratore sono quelli, che rientrano nell'oggetto sociale, da identificarsi nell'attività imprenditoriale che i soci intendono svolgere per fini di lucro. Nell'ambito di tale attività, ove il potere di rappresentanza sia escluso o limitato dallo statuto o dalla procura in relazione agli atti di straordinaria amministrazione, la distinzione di tali atti da quelli di ordinaria amministrazione, non dipende dal carattere dispositivo o conservativo, ma dall'incidenza dell'atto sugli elementi costitutivi dell'impresa. In questa ottica vanno considerati di straordinaria amministrazione quegli atti che possono incidere sugli elementi costitutivi dell'impresa, alterandoli, trasformandoli o addirittura compromettendo per la loro aleatorietà la stessa possibilità di esistenza dell'impresa, mentre devono considerarsi di ordinaria amministrazione non solo gli atti di conservazione patrimoniale ma anche quelli di natura dispositiva purché collegati all'attività della società stante il carattere dinamico di questa (6).

Ai fini poi di individuare se l'atto messo in essere dall'amministratore rientri nei suoi poteri si è in giurisprudenza affermato che, in mancanza di ulteriori specificazioni, stante il limite costituito dall'« oggetto sociale », deve considerarsi invalido il contratto atipico, contrario a detto oggetto, posto in essere da un amministratore di una società in nome collettivo (7); e si è ulteriormente precisato che allorquando il contenuto di un atto non racchiuda in sé l'indicazione dello scopo che è diretto a conseguire, talché esso può essere stato compiuto per raggiungere scopi diversi, per stabilire se tale atto possa farsi rientrare nell'oggetto della società occorre accertare a quali finalità è diretto, giacché soltanto mediante una concreta valutazione può determinarsi se un contratto rientri nei poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione conferiti dall'atto costitutivo all'amministratore di una società in nome collettivo (8).

A ben vedere la dottrina e la giurisprudenza, in assenza di qualsiasi definizione legislativa in materia, delineano per le società una nozione di ordinaria (e straordinaria) amministrazione con proprie autonome e peculiari caratteristiche e, pertanto, ben distinta da quella valida in altri settori.

Come è stato ben evidenziato, mentre nella comunione di diritti reali la distinzione fra uso consentito o meno della cosa comune, e quindi tra amministrazione ordinaria e straordinaria, è data dalla utilizzazione della cosa nei limiti della quota e dell'incidenza pregiudizievole o meno dell'atto rispetto al diritto dell'altro partecipante (art. 1102, 1105 c.c.), e mentre ancora per quanto riguarda il patrimonio degli incapaci la distinzione fra attività ordinaria e straordinaria di amministrazione viene individuata nella rilevanza del rischio rispetto alla conservazione dell'integrità del patrimonio stesso, in tema di gestione societaria il limite dell'amministrazione ordinaria deve invece ricercarsi nello scopo, sicché essa comprende tutti gli atti che siano necessari alla realizzazione dell'oggetto sociale (art. 2266, 2298, 2364, 2384) (9).

A ben vedere, dunque, a differenza di quanto avviene negli altri settori ordinamentali, la qualificazione dell'atto nella materia societaria è strettamente correlata ad un criterio teleologico, che, in ragione del dinamismo caratterizzante l'attività imprenditoriale, finisce per privilegiare il perseguimento dello scopo sociale liberando da appesantimenti (di ordine formale e/o sostanziale) il compimento di quegli atti che risultano funzionalizzati alla realizzazione di tale scopo.

2. La sentenza annotata ha fatto corretta applicazione dei principi ora enunciati in una fattispecie in cui oggetto di esame dei giudici di legittimità era la condotta di un amministratore che aveva proceduto ad esercitare, per proprio conto ed alla scadenza del contratto, l'opzione di acquisto di una autovettura presa in *leasing* da una società in nome collettivo, di cui era amministratore.

c.c., concludendo per l'annullabilità dell'atto e per la rilevabilità del difetto di poteri solo ad opera della società e non dell'altro contraente.

(6) Cfr. al riguardo: Cass. 9 novembre 1994 n. 9296, *Riv. dir. comm.* 1995, II, 129, secondo cui l'amministratore di una società in accomandita semplice (i cui poteri devono ritenersi identici a quelli dell'amministratore della società in nome collettivo in ragione del rinvio operato dall'art. 2315 c.c.), anche se privato dallo statuto del potere di compiere atti di straordinaria amministrazione, può efficacemente concludere contratti preliminari di compravendita degli immobili costruiti dalla società, perché essendo detti beni destinati ad essere alienati, il contratto deve considerarsi inerente alla normale attività di gestione.

(7) Cfr. in tali sensi: App. Napoli 11 giugno 1990, *Giur. comm.* 1992, II, 966.

(8) Cfr. in questi termini: Cass. 3 luglio 1968 n. 2224, *Giust. civ. Mass.* 1968.

(9) Cfr. per tale considerazione: JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano 1995, 258.

Nella nostra prassi negoziale sono state distinte due figure di *leasing*: il *leasing* finanziario e quello operativo.

Il *leasing* finanziario si configura come un contratto, con il quale un soggetto denominato locatore, si obbliga a mettere a disposizione di altro soggetto, detto locatario o conduttore, per un dato tempo, un bene (mobile o immobile) verso un corrispettivo a scadenze periodiche, determinato in relazione al valore del bene, alla durata del contratto e ad altri elementi. Tale bene è generalmente acquistato o fatto costruire dal locatore su scelta ed indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di acquisirne la proprietà, alla scadenza del termine del contratto, dietro versamento di un importo prestabilito.

Il *leasing* operativo ricorre, invece, quando lo stesso produttore, verso corrispettivo, concede in godimento il bene standardizzato, insieme a servizi collaterali, e ciò per un periodo di tempo inferiore alla vita economica del bene, che è destinato a nuove operazioni (10).

Se l'istituto in oggetto si presenta di difficile inquadramento giuridico, come si evince dalle diversità di opinioni dottrinarie in materia — oscillanti tra un orientamento che classifica *tout court* il *leasing* tra i contratti atipici o misti, ed altro favorevole invece a assimilare il rapporto in esame ad un contratto nominato (di volta in volta: locazione, vendita a rate con riserva di proprietà, mutuo) (11), con differenziate ricadute sul piano della disciplina regolante le varie fasi del rapporto contrattuale (12) — si rivela di contro di agevole comprensione sul versante economico-finanziario. Detto negozio soddisfa, infatti, specifiche esigenze del mondo imprenditoriale, mettendo in numerosi casi a disposizione degli utilizzatori consistenti strumenti finanziari per investimenti di rilevante ammontare, destinati ad essere sostituiti entro limitati spazi temporali per il rapido evolversi del progresso tecnologico, e permette in altri casi di evitare ingenti immobilizzazioni di capitali e di divenire proprietari dei beni locati al termine di un periodo predeterminato in contratto ovvero — segnatamente per il *leasing* mobiliare — al termine del periodo di presumibile utilizzazione economica del bene stesso (13).

La giurisprudenza da parte sua sembra, ormai, essersi stabilizzata sulla distinzione tra *leasing*

(10) Sulla nozione del *leasing* vedi per tutti in dottrina: DE NOVA, *Leasing*, in *Digesto disc. priv., sez. civ.*, Torino 1993, 462 e 463 (che all'interno del *leasing* finanziario distingue poi vari sottotipi: a) in base ai soggetti, identificando un *leasing* pubblico in cui utilizzatore è una pubblica amministrazione, ed un *leasing* di consumo, in cui invece utilizzatore è un « consumatore »; b) in base alla natura del bene, distinguendo tra *leasing* di beni mobili e *leasing* di beni immobili, e più nel dettaglio tra *leasing* automobilistico, *leasing* di software, *leasing* artistico, *leasing* azionario e così via; c) in base alla struttura dell'operazione, annoverando in tale sottotipo: il *sale and lease back*, che si articola nella vendita di un bene — in genere immobile, talora mobile — dal proprietario ad una società di *leasing* e nella successiva concessione in *leasing* del bene da parte di quest'ultima al primo, cfr. pag. 485; nonché il *leasing adossé*, con il quale il produttore di beni, una volta individuato un gruppo di clienti interessati ad ottenere in *leasing* — o in locazione — i beni da lui prodotti, vende tali beni ad una società di *leasing*, se li fa concedere in *leasing* con un unico contratto, e stipula con gli utilizzatori finali tanti contratti di *leasing* — o di locazione — quanti sono i beni, cfr. pag. 490).

In argomento vedi pure: CAVAZZUTI, *Leasing*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Roma 1990, 1, che configura come terza forma di *leasing* il *lease back*; e, per un ancora diverso criterio classificatorio, BUONOCORE, *Leasing*, in *Nss. D. I.*, Appendice IV, Torino 1983, 798.

(11) Per una sintesi delle numerose e differenziate prese di posizione della dottrina in argomento vedi per tutti: BUONOCORE, *op. cit.*, 799 ss.; MONTICELLI, *Il leasing*, in *I contratti in generale* a cura di ALPA e BESSONE, Torino 1991, II, 1, 148 ss.

(12) Il contrasto forse maggiore sulla regolamentazione del rapporto di *leasing* attiene all'applicabilità generalizzata — in caso di risoluzione per inadempimento del compratore — dell'art. 1526 c.c., patrocinata da alcuni sulla base delle notevoli somiglianze tra il *leasing* (unitario) e la vendita con riserva di proprietà, che si differenzerebbero sostanzialmente per il solo meccanismo di trasferimento del bene alla scadenza del contratto (eventuale nel primo ed automatico nella seconda), soluzione invece contrastata da altri o in ragione di ritenuti residui spazi di operatività dell'art. 1458, comma 1, c.c. o di una visione che, prendendo concretamente atto della peculiarità del contratto in oggetto e della sua idoneità a soddisfare le esigenze più disparate, consiglia di tener conto di una serie di circostanze che possono anche determinare e giustificare decisioni caso per caso. In argomento vedi: LENOCI, Osservazioni a Cass. 22 febbraio 1994 n. 1731, *Foro it.* 1995, I, 603, cui adde: BUONOCORE, *op. cit.*, 807-808; MONTICELLI, *op. cit.*, 153 ss.; DE NOVA, *op. cit.*, 466-468.

(13) In generale sulla funzione del *leasing*, v. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli 1992, 1234.

di godimento e *leasing* traslativo: il primo avente ad oggetto un bene strumentale all'impresa e con durata presumibilmente pari a quella della consumazione economica del bene stesso, e nel quale l'esercizio dell'opzione di acquisto a favore dell'utilizzatore, per un prezzo normalmente di modesta entità, viene relegato a pattuizione marginale ed accessoria, costituendo nell'intenzione delle parti una semplice eventualità correlata all'interesse alla prosecuzione dell'utilizzazione del bene; ed il secondo, invece, avente ad oggetto un bene, di natura tale da consentire sin dall'origine la previsione della persistenza di una capacità di fornire utilità anche alla scadenza del rapporto contrattuale, così che l'esercizio dell'opzione si presenta per l'utilizzatore come situazione necessitata per dare corrispettività alla quota del prezzo che egli ha già versato, senza riceverne una corrispondente utilità (14).

In tale ricostruzione dell'istituto — in verità oggetto di critica da parte della dottrina per la « stranezza » di una configurazione di due tipi di *leasing* sulla base delle medesime clausole contrattuali (15) — la Suprema Corte ha anche avuto occasione di precisare che è suscettibile di costituire oggetto del *leasing* traslativo la categoria di beni capaci di consentire sin dall'origine la previsione di persistenza di una capacità di fornire utilità, e comunque, un valore di mercato, per entità apprezzabilmente superiore al prezzo di opzione, e che « tipici sono in questa categoria i beni di serie e standardizzati, quali ad es. gli autoveicoli, per i quali sussiste notoriamente non solo un largo mercato dell'usato con listini prezzi dell'usato pubblicizzati, ma anche criteri tecnici di determinazione dei tassi di consumazione economica nel tempo del bene, tassi largamente impiegati dalle società di assicurazione per le loro valutazioni indennitarie » (16).

Alla stregua della considerazioni sinora svolte, la decisione annotata merita piena e convinta adesione. Ed invero, in una fattispecie, come quella oggetto dell'esame della decisione annotata, in cui l'esercizio del riscatto dell'autovettura rispondeva ad un interesse economico dell'utilizzatore del bene, stante la presumibile persistenza di un valore commerciale del bene stesso e la conseguente convenienza all'esercizio dell'opzione di acquisto, la condotta dell'amministratore ben poteva concretizzarsi nell'esercizio per conto e nell'interesse della società della facoltà di acquisto in quanto tale scelta — come hanno osservato i giudici di legittimità — rientrava nello schema negoziale e risultava attinente ad un bene strumentale all'esercizio dell'impresa. Non rientravano invece nei poteri dell'amministratore, non potendosi qualificare atti di « ordinaria » amministrazione, la cessione a se stesso del diritto di riscatto e la rinuncia alla restituzione della cauzione di cui al contratto di *leasing*. L'avere, quindi, riscattato in proprio l'autovettura ha posto l'amministratore

(14) Tale indirizzo, da considerarsi ormai *ius receptum* da parte della Suprema Corte, dopo la sentenza 13 dicembre 1989 n. 5569 (pubblicata in questa *Rivista* 1990, I, 28; ed ancora in *Foro it.* 1990, I, 461, con note di DE NOVA, *La cassazione ed il leasing, atto secondo*, e di PARDOLESI, *Leasing finanziario: si ricomincia da due*; in *Giur. it.* 1990, I, 1, 380, con nota di BONFANTE, *Nuovi orientamenti della Cassazione in tema di locazione finanziaria*, nonché *ivi* 741, con nota di CLARIZIA, *Nuova figura di leasing e vecchi problemi: l'applicabilità dell'art. 1526 c.c.*; in *Riv. it. leasing* 1989, 585, con nota di LA TORRE), che in relazione alla risoluzione per inadempimento ha ritenuto applicabile al *leasing* di godimento il disposto dell'art. 1458 c.c., mentre a quello traslativo la normativa dell'art. 1526 c.c., è stato ribadito ripetutamente dai giudici di legittimità. Cfr. al riguardo *ex plurimis*: Cass. 22 marzo 1994 n. 2743, *Fallimento* 1994, 1119; Cass. 22 febbraio 1994 n. 1731, *Foro it.* 1995, I, 603, e *ivi*, 3477, con nota di BELLANTUONO, *La risoluzione del contratto di leasing fra codice civile e condizioni generali*; Cass. 24 agosto 1993 n. 8919, in questa *Rivista* 1994, I, 725, con nota di SCHERMI, *Il leasing finanziario e la convenzione internazionale di Ottawa 28 maggio 1988, resa esecutiva con l. 14 luglio 1993 n. 259*.

(15) Cfr. al riguardo: DE NOVA, *La Cassazione ed il leasing*, cit., 469 cui *adde* LENOCI, *loc. cit.*, secondo cui l'indirizzo giurisprudenziale — richiamando la teoria o il dogma della volontà in materia contrattuale — contrasta inevitabilmente con la valutazione obiettiva che dell'accordo contrattuale deve essere fatta, ed inoltre presenta l'inconveniente di escludere una applicazione generalizzata dell'art. 1526 c.c. che, consentendo il ricorso ad uno strumento duttile quale quello dell'« equo compenso », sembra realizzare in maniera adeguata « il contemperamento tra l'interesse ad evitare arricchimenti senza causa e quello della salvaguardia della funzionalità del *leasing*, senza alcun pregiudizio di fondo per le società finanziarie » (negli stessi sensi: BILLI, *Nuovo ed antico nel leasing finanziario*, in *Quadrimestre* 1990, 180).

(16) Cfr. in motivazione, in questi precisi termini, Cass. 22 febbraio 1994 n. 1731 cit.

stesso in una situazione di conflitto di interessi con la società, che porta a negare all'amministratore qualsiasi potere al riguardo per essersi in presenza di un atto sicuramente non rientrante — per quanto sinora detto — nell'« oggetto sociale » (17).

GUIDO VIDIRI

(17) Per la regola — comune sia alla società semplice che a quella in nome collettivo — che l'amministratore investito del potere di rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, cfr., oltre agli autori già citati, BAVETTA, *La società in nome collettivo*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. RESCIGNO, 16, Torino 1985, 151 ss.